

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XCIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 13 LUGLIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FERRERI PIETRO**

INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	1177
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Norme per il funzionamento del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra. (2190).	1177
PRESIDENTE	1177, 1178, 1179 1181, 1182, 1184
GEREMIA, <i>Relatore</i>	1177, 1179, 1182
NICOLETTO	1178
GHISLANDI	1179, 1182
CHIARAMELLO	1179
WALTER	1179
FACCHIN	1179, 1182
PRETI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1180, 1182, 1184
FALETRA	1180
DELCROIX	1182
ANGIOY	1182
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1184

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno i deputati Alicata, Amendola Giorgio, Andò, Coggiola, De Martino Francesco, Dugoni, Li Causi, Napolitano Giorgio, Pieraccini e Sciaudone sono, rispettivamente, sostituiti dai deputati Borellini Gina, Curcio, Bonomelli, Giaccone, Masini, Bensi, Cremaschi, Tarozzi, Ferreri Francesco e Delcroix.

Discussione del disegno di legge: Norme per il funzionamento del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra. (2190).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per il funzionamento del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra ».

Il relatore, onorevole Geremia, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GEREMIA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Abbiamo qui un disegno di legge nel quale sono contenute norme per il funzionamento del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra. Che cosa sia questa materia, ognuno di noi, purtroppo, lo sa; e dice purtroppo, perché quasi settimanalmente tutti abbiamo la necessità di recarci negli uffici del Comitato di liquidazione delle pensioni.

Nel disegno di legge è riportato l'articolo 99 della legge 10 agosto 1950, n. 648, con

La seduta comincia alle 9,35.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

alcune lievi modifiche e precisamente le seguenti:

1°) è in facoltà del Ministro per il tesoro di affidare le funzioni di vicepresidente del Comitato a non oltre quattro membri di esso, scelti fra i magistrati della Corte di cassazione e fra i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di consigliere,

2°) alla direzione della segreteria del Comitato è preposto un referendario della Corte dei conti;

3°) i membri del Comitato sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie, anche se a riposo: magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di magistrato di Corte di appello o equiparate;

4°) infine, nell'articolo 3, sono state messe in evidenza con cifre precise le indennità mensili spettanti al presidente e ai vicepresidenti del Comitato di liquidazione.

Detto questo, prego la Commissione di dare il suo voto favorevole, tenuto conto che, specialmente per i criteri nuovi che sono stati inseriti nell'articolo 1 e modificanti l'articolo 99 della legge 10 agosto 1950, si intende ottenere una maggiore rapidità nell'esame e nello svolgimento delle funzioni affidate al Comitato stesso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

NICOLETTO. Nella relazione che accompagna il disegno di legge è ipocritamente detto che, essendo stati concretati nuovi orientamenti per quanto riguarda la procedura dei ricorsi di competenza della Corte dei conti, si è venuti nella determinazione di stralciare da un precedente disegno di legge, che poi è stato ritirato, le disposizioni relative al Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra riproponendole nel disegno di legge che stiamo esaminando.

Quando iniziammo l'esame del precedente disegno di legge, inteso ad accelerare il procedimento per la definizione dei ricorsi e delle istanze in materia di pensioni di guerra giacenti presso la Corte dei conti, ricordo che facemmo delle precise dichiarazioni per significare che avremmo dato voto favorevole data l'urgenza dello scopo che si voleva raggiungere, ma facendo pure delle riserve di fondo sull'articolo 1, ultimo comma.

Oggi, dopo due anni, l'urgenza, sia da parte del Governo che da parte nostra, non c'è più e, pertanto, noi solleviamo la questione di fondo. A parte il fatto che è stato emanato un decreto del Presidente della Repubblica sul decentramento amministrativo

che consente agli uffici provinciali del Tesoro determinate facoltà che vengono a far diminuire di parecchio il lavoro del Comitato di liquidazione; a parte il fatto che il provvedimento che abbiamo dinanzi non aiuta affatto ad accelerare il lavoro del Comitato, abbiamo qualche altra importante osservazione da fare.

La legge italiana ammette due procedimenti: uno amministrativo e l'altro giurisdizionale.

Il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra non è altro che la parte terminale del primo procedimento, quello amministrativo, e conclude l'opera del Ministero del tesoro. Quindi, il Comitato ha una funzione concreta e precisa: terminare il procedimento amministrativo.

In questi due ultimi anni, noi abbiamo sempre sostenuto che, nel servizio delle pensioni di guerra, vi sono stati numerosi casi di illegalità e, a nostro avviso, il disegno di legge dovrebbe essere diretto a sanare tale situazione. Se, invece, noi approvassimo il provvedimento così come è, la Corte dei conti non potrebbe continuare a mantenere quella obiettività che finora ha dimostrato perché sarebbe garantita da una specie di organo giurisdizionale, cioè il Comitato di liquidazione, mentre l'attività di quest'ultimo — per quanto ottima possa essere — è circoscritta entro certi limiti e non può correggere gli sconvolgimenti, prodotti, nel campo delle pensioni, in questi ultimi due anni.

A parte, poi, la nostra sorpresa per il fatto che il Ministero del tesoro abbia con tanta facilità a disfarsi di un organismo così importante che completa la sua opera amministrativa.

Comunque, noi siamo del parere di approvare tutto il provvedimento previa soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1, operando la quale il Comitato di liquidazione manterrà il suo attuale carattere. Si potrà tornare a discutere di questa condizione, rivedere il problema quando il Parlamento avrà la garanzia che si sia ritornati all'antica prassi e che la legge sulle pensioni di guerra venga integralmente applicata.

A questo proposito, mentre si vuole affidare formalmente questa funzione al Comitato di liquidazione — il quale rimane tuttavia organo consultivo — non si può non rilevare il permanere di un contrasto latente fra il Comitato di liquidazione ed il Ministero del tesoro per quanto riguarda i giudizi ed i pareri che vengono espressi.

Infine, nell'articolo 3 di questo disegno di legge si fa riferimento, con la estensione di

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1956

certi privilegi finanziari, al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. Io mi sono interessato di questo Comitato ed ho potuto constatare che mai in questi anni è sorto un solo contrasto di giudizio tra il parere dello stesso e il Ministero del tesoro. A conclusione, poi — e pur non rientrando nella materia — vorrei far rilevare il contrasto che mentre il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie — se le nostre informazioni sono esatte — dovrebbe avere 4 o 5 mila pratiche da esaminare ed è composto di 30-50 membri, il Comitato per le pensioni ordinarie è composto al massimo di 25 membri ed attualmente ha un arretrato di 15 mila pratiche.

Colgo l'occasione per richiamare l'attenzione del nostro Presidente affinché intervenga, e del Governo sulla necessità di provvedimenti atti a snellire il lavoro di questi Comitati. L'amministrazione italiana deve dare al cittadino italiano rapidamente senza farlo attendere cinque o sei anni.

Concludendo, propongo di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 1, restando inteso che approveremo il provvedimento così modificato, benché non ci appaia del tutto perfetto nella forma, in quanto manca per esempio una disposizione circa la sua entrata in vigore.

PRESIDENTE. Approfitto della breve pausa per informare che il sottosegretario alle pensioni di guerra invia mensilmente alla Presidenza della Commissione finanze e tesoro un resoconto statistico preciso delle pratiche che i suoi uffici hanno svolto nel mese immediatamente precedente. Poiché questi dati possono essere utili a tutti i componenti la Commissione, comunico che queste comunicazioni mensili saranno depositate in segreteria, a disposizione dei signori commissari che desiderino prenderne visione.

GHISLANDI. Mi associo alla richiesta di soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1.

Noi abbiamo il massimo rispetto per la Corte dei conti, della quale approviamo la serietà e la scrupolosità nel trattare i singoli problemi. Ma qui la questione è diversa: se noi mettiamo nel Comitato di liquidazione un referendario proveniente dalla Corte dei conti, praticamente mettiamo la Corte dei conti alla testa della pratica amministrativa sulla quale, poi, la Corte dei conti stessa dovrebbe decidere in via di ricorso. È una incongruenza che non si può accettare. Il Comitato di liquidazione ha precisamente — come ha detto l'onorevole Nicoletto — una funzione amministrativa, mentre la Corte dei conti ha un compito, una

funzione eminentemente giurisdizionale. La richiesta di abolizione dell'ultimo comma dell'articolo 1 non viene da prevenzione ma è una questione di esattezza giuridica. Abolito questo comma la legge potrà essere senz'altro approvata.

CHIARAMELLO. Mi dichiaro favorevole alla proposta abolizione dell'ultimo comma dell'articolo 1.

WALTER. Aderisco alla proposta di abolizione dell'ultimo comma dell'articolo 1, e vorrei chiedere al Governo qual'è il suo pensiero sulla posizione del Comitato di liquidazione: vuole forse sottrarlo alla sua giurisdizione per passarlo alle dipendenze della Corte dei conti? A mio parere il servizio delle pensioni di guerra deve rimanere di competenza del Ministero del tesoro.

FACCHIN. Non comprendo perché ci si debba preoccupare che alla direzione della segreteria del Comitato sia preposto un referendario della Corte dei conti quando questa carica non implica nessun atto, non solo di giurisdizione, ma neanche di esecuzione o consultivo. Perché se questa tesi deve essere accettata, a maggior ragione non si potrebbe accettare che un presidente di sezione della Corte dei conti presieda il Comitato di liquidazione. Mi sembra, insomma, che, se mai, un motivo di perplessità potrebbe sorgere in relazione ad un presidente di sezione della Corte dei conti che presieda il Comitato ed abbia funzioni consultive e deliberative, anziché ad un referendario chiamato a dirigere la segreteria e le cui funzioni sono quelle proprie di un cancelliere e non entrano nella formazione dell'atto amministrativo. Per queste ragioni credo che non sia il caso di insistere sulla richiesta di soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GEREMIA, Relatore. Il collega onorevole Facchin mi ha preceduto nel fare rilevare quella che è una contraddizione logica dei nostri colleghi di sinistra. In quanto se un'obiezione deve essere effettivamente fatta, deve essere basata su quel presupposto che è stato chiarito anche in sedute precedenti dall'onorevole Nicoletto, il quale ha detto: « Ci troviamo di fronte ad una duplice fase: fase amministrativa e fase giurisdizionale. Il Comitato di liquidazione si trova all'estremo limite della fase amministrativa: è l'ultimo organo che esamina la pratica di pensione. Non dobbiamo minimamente inquinare la composizione del Comitato di liquidazione

con la presenza di elementi che dovranno forse giudicare in sede giurisdizionale». E in linea logica non avrei nulla da obiettare a questa osservazione dell'onorevole Nicoletto, sostenuta anche da altri. Ma allora dobbiamo essere logici fino in fondo ed arrivare alla reiezione di tutto un sistema le cui risoluzioni organiche sono state accettate come tali anche dall'altra parte. E allora bisognerebbe distruggere quel che già abbiamo creato.

La presenza nel Comitato di uno, due o tre elementi appartenenti alla Corte dei conti non deve assolutamente far sorgere il dubbio che vi possano essere delle decisioni non obiettive nei confronti di tutti. Si tratta di giudici della Corte dei conti, persone degne della massima stima da parte nostra e del giudizio più favorevole per la loro specializzazione tecnica. Essi sono usi a una forma di equilibrio nei loro giudizi che ci dà la più alta garanzia di un indirizzo unico, di una forma costante di procedura nonché il vantaggio per il presidente di avere — da parte di un uomo appartenente alla sua stessa amministrazione — un valido aiuto.

Che, poi, la pratica possa andare in Corte dei conti e possa essere giudicata da quel segretario, da quel presidente, ritengo che non sia cosa da preoccupare perché ci troviamo di fronte a persone che sanno quello che debbono fare.

Dobbiamo avere fiducia in questi organismi, perché se così non fosse potremmo veramente non aver fiducia in mente e considerare lo stesso Stato sul ciglio di un fallimento generale.

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Come gli onorevoli colleghi sanno, questo disegno di legge fu già portato dinanzi alla Camera circa un anno e mezzo fa; solamente che allora esso faceva corpo unico con un altro progetto di legge relativo alla semplificazione della procedura della Corte dei conti. In ordine alla prima parte del progetto di un anno e mezzo fa — che è oggi il disegno di legge n. 2190 — non vi furono in quella occasione osservazioni o dispareri molto profondi, come ha anche ricordato l'onorevole Nicoletto; viceversa, vi fu una approfondita discussione sul problema della semplificazione della procedura presso la Corte dei conti e in quella sede proprio l'onorevole Nicoletto ebbe a fare presente che le norme proposte per la semplificazione della procedura non raggiungevano lo scopo. Pertanto egli chiese, a nome del gruppo parlamentare del partito comunista, la rimessione in Aula di

tutta la legge. Il Governo, partendo dalla considerazione che la discussione della seconda parte del progetto sarebbe stata assai lunga in Aula, entrò nella determinazione di ritirare il progetto stesso e di presentarne due separati: uno relativo al Comitato per le liquidazioni delle pensioni di guerra e l'altro relativo alla semplificazione della procedura presso la Corte dei conti.

Ma, come gli onorevoli colleghi sanno meglio di me, la Corte dei conti non dipende dal Ministero del tesoro e tanto meno dipende dal sottosegretariato per le pensioni di guerra. La Corte dei conti è un organo giurisdizionale e pertanto autonomo che fa capo — ma non dipende — alla Presidenza del Consiglio dei ministri. È compito quindi della Presidenza del Consiglio, e non del Ministero del tesoro, sostenere qui la discussione relativa alla semplificazione della procedura presso la Corte dei conti.

Io concordo con quei colleghi che hanno qui affermato essere la procedura presso quell'organismo oltremodo lenta e che bisogna arrivare a una notevole semplificazione per far sì che la Corte possa decidere celermente sui centomila ricorsi in materia di pensioni di guerra.

Ma gli onorevoli colleghi sanno che non è questione che dipenda dal Ministero del tesoro e, quindi, le loro premure debbono essere rivolte presso la Presidenza del Consiglio.

FALETRA. Anche le sue premure...

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Certamente! Quando le preoccupazioni erano legittime, il Ministero le ha fatte sempre presenti. Ogni volta che gli onorevoli colleghi vorranno insistere, troveranno sempre al loro fianco l'amministrazione del Tesoro.

Il disegno di legge in esame è stato proposto allo scopo di rendere più celere la procedura presso il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, che oggi decide su tre turni e domani dovrebbe decidere su cinque turni. Parlo di turni, perché sarebbe improprio, dal punto di vista giuridico, parlare di sezioni. Ma ho notato che su questo punto tutti i colleghi sono d'accordo.

Viceversa, è sorta una discussione circa l'ultimo comma dell'articolo 1, giacché il Governo propone che alla segreteria del Comitato venga preposto un referendario della Corte dei conti, mentre una parte notevole della Commissione è del parere opposto.

Molti colleghi, cioè, ritengono opportuno che a capo della segreteria del Comitato ri-

manga un funzionario del Ministero del tesoro.

È inutile che il Governo ripeta le considerazioni che già sono state esposte dal relatore, onorevole Geremia. Il Governo però si preoccupa che il disegno di legge venga rapidamente approvato giacché i cosiddetti stralci — cioè quelle pratiche di pensioni di guerra che vengono decise sulla base di certe considerazioni giuridiche proprie dal Comitato e non dalla segreteria — giacciono presso il Comitato numerosi e l'approvazione del disegno di legge ne agevolerebbe la decisione. Il Governo, però, si rende conto che l'ultimo comma dell'articolo 1 non è tale da far sorgere una discussione così approfondita come quella che fin qui si è svolta. Il Governo ritiene opportuno che venga designato un referendario della Corte dei conti, ma non intende fare di questo ultimo comma dell'articolo 1 una questione di principio e, pertanto, si rimette alla Commissione che, in sede legislativa, può decidere con piena competenza.

Per quanto concerne l'accento fatto dall'onorevole Nicoletto al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, devo far presente — per quanto creda che gli onorevoli colleghi ne siano effettivamente edotti — che per questo Comitato non è competente il Ministero del tesoro bensì quello della difesa. Noi, però, condividiamo l'opinione di quei parlamentari i quali pensano che la procedura dovrebbe essere snellita.

Un emendamento che il Governo proporrebbe alla Commissione, senza fare per altro della sua accettazione una questione pregiudiziale e sostanziale, tale da far sorgere una lunga discussione, è il seguente: al quinto capoverso dell'articolo 1, dove dice: « I membri del Comitato sono scelti fra gli appartenenti alle seguenti categorie, anche se a riposo: magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di magistrato di Corte d'appello o equiparate, magistrati del consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di referendario, ufficiali generali e superiori... ecc. » togliere la frase: « ...con funzioni non inferiori a quelle di referendario », e ciò per consentire che magistrati della Corte dei conti con grado inferiore al VI possano far parte del Comitato di liquidazione.

Questa è una richiesta fatta pervenire al Ministero del tesoro dalla Corte dei conti: ripeto che non si tratta di una questione sostanziale; nel caso in cui la Commissione non approvi l'emendamento soppressivo nessuna difficoltà da parte del Governo a che sia appro-

vato il testo dell'articolo nella dizione originaria.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« L'articolo 99 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« Le pensioni, gli assegni e le indennità previsti dalla presente legge sono liquidati dal Ministro per il tesoro.

Al Ministro medesimo spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto delle pensioni, assegni od indennità, anche per la quota che debba far carico ad altri enti in concorso con lo Stato, i quali, pertanto, non possono eseguire alcun pagamento se non in base al provvedimento del Ministro suddetto, notificato nelle forme di legge.

Il Ministro delibera, su proposta del Comitato di liquidazione, nominato con decreto del Capo dello Stato, udito il Consiglio dei ministri e composto di un presidente di Sezione della Corte dei conti, che lo presiede e di un numero di membri da venti a cinquanta a seconda delle esigenze delle sue funzioni.

È in facoltà del Ministro per il tesoro di affidare le funzioni di vice-presidente del Comitato a non oltre quattro membri di esso, scelti fra i magistrati della Corte di cassazione e fra i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di consigliere.

I membri del Comitato sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie, anche se a riposo: magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di magistrato di Corte d'appello o equiparate, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di referendario, ufficiali generali o superiori medici, professori ordinari, straordinari e liberi docenti di Università — a preferenza delle facoltà di medicina — direttori generali e funzionari di grado immediatamente inferiore.

Il Ministro per il tesoro designa non oltre un quinto dei membri, anche al di fuori delle categorie suindicate, su proposta dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra; designa altresì due membri su proposta dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, due membri su proposta dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, un membro avente la qualifica di mutilato od invalido per la lotta di liberazione e un membro avente la qualifica di partigiano combattente

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1956

Tutti i membri durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Alla direzione della segreteria del Comitato è preposto un referendario della Corte dei conti ».

DELCROIX. Un'informazione a titolo di orientamento per il mio voto. Desidererei sapere se il disegno di legge nella sua attuale formulazione, compreso l'ultimo comma dell'articolo 1, è gradito all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e all'Associazione nazionale famiglie dei caduti, che sono direttamente interessate.

GHISLANDI. Nel mio intervento non mi sono riferito al parere dell'Associazione mutilati e invalidi di guerra perché non avrei voluto che si pensasse che l'Associazione stessa volesse influire sulla decisione. Ad ogni modo poiché il problema è posto, io non ho che da riferirmi ad una lettera che ho qui con me, datata 12 luglio, e firmata dal presidente, avvocato Pietro Ricci, in cui è detto: « Nell'ultimo comma dell'articolo 1 del citato disegno di legge è prevista la nomina di un referendario della Corte dei conti alla direzione della segreteria del Comitato. Praticamente si avrebbe così un diretto controllo delle liquidazioni da parte della Corte medesima. Pensiamo quindi che occorra contrastare l'approvazione della proposta perché l'eventuale ricorso alla Corte dei conti avverso al provvedimento di detto Comitato non potrebbe non essere influenzato negativamente dal giudizio già emesso da un organo dove preponderante verrebbe ad essere il pensiero dei magistrati ».

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Pur ribadendo ancora una volta che il Governo si rimette alla Commissione, devo dire che le preoccupazioni di cui l'onorevole Ghislandi si è fatto interprete mi sembrano eccessive giacché, in definitiva, il segretario del Comitato si occupa delle pratiche di pensione che non presentano difficoltà e, in ogni caso, è sempre il Comitato che decide.

GEREMIA, *Relatore*. In seguito alla presentazione da parte del Governo di un emendamento dell'articolo 1, suggerito dalla Corte dei conti, per spirito di equità nei riguardi delle altre categorie elencate in detto comma sono costretto a presentare un emendamento anch'io, e cioè al quinto capoverso dell'articolo 1, dove si dice « I membri del Comitato sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie, anche se a riposo: magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di magistrato di corte d'appello o equiparate » sostituire: « con funzioni non infe-

riori a quelle di giudice di tribunale o di pari grado ».

PRESIDENTE. Devo chiedere al proponente della soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1, e anche al Governo, di riflettere se sia il caso di sopprimere puramente e semplicemente il comma stesso o se invece l'ultimo comma non debba essere modificato affinché dalla legge risulti che il comitato fruisce di un direttore di segreteria, salvo a determinare la categoria o le categorie alle quali può appartenere.

Passiamo all'esame e alla votazione dei singoli emendamenti.

Al quinto comma vi sono due emendamenti: uno del relatore che propone di sostituire le parole: « con funzioni non inferiori a quelle di magistrato di Corte di appello o equiparate » con le altre: « con funzioni non inferiori a quelle di giudice di tribunale o di pari grado »; e l'altro del Governo, suppressivo delle parole: « con funzioni non inferiori a quelle di referendario ».

ANGIOY. Ritengo che i due emendamenti debbano essere ambedue approvati o respinti per evitare che l'approvazione di uno solo di essi provochi uno squilibrio alla base.

FACCHIN. Sono contrario all'emendamento proposto col quale si vogliono mettere fra i membri del Comitato anche dei giudici di tribunale. Vorrei pregare il collega che ha proposto l'emendamento di considerare che nell'ambito dell'amministrazione della giustizia noi muoviamo continuamente delle critiche al Ministero perché dei giudici vengono staccati o distolti dalle loro funzioni per altri servizi, i giudici di tribunale hanno un tale carico di lavoro che mi pare non sia opportuno distrarne alcuno per funzioni diverse da quelle che esplicano normalmente.

Per questi motivi, pregherei di non insistere in questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Geremia:

« Sostituire al quinto comma alle parole: magistrato di Corte d'appello o equiparate, le parole: giudice di tribunale o di pari grado ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Governo, suppressivo al quinto comma delle seguenti parole: « con funzioni non inferiori a quelle di referendario ».

(Non è approvato).

Al sesto comma c'è un emendamento dell'onorevole Walter sostitutivo delle parole: « un membro avente la qualifica di mutilato,

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1956

ecc.» fino alla fine del comma, con le altre « due membri aventi la qualifica di mutilato o invalido per la lotta di liberazione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Infine, c'è un emendamento dell'onorevole Nicoletto, sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 1 con il seguente: « Alla direzione della segreteria del Comitato è preposto un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 1 risulta così modificato:

«L'articolo 99 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è sostituito dal seguente:

« Le pensioni, gli assegni e le indennità previsti dalla presente legge sono liquidati dal Ministro per il tesoro.

Al Ministro medesimo spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto delle pensioni, assegni od indennità, anche per la quota che debba far carico ad altri Enti in concorso con lo Stato, i quali, pertanto, non possono eseguire alcun pagamento se non in base al provvedimento del Ministro suddetto, notificato nelle forme di legge.

Il Ministro delibera, su proposta del Comitato di liquidazione, nominato con decreto del Capo dello Stato, udito il Consiglio dei Ministri e composto di un presidente di Sezione della Corte dei conti, che lo presiede e di un numero di membri da venti a cinquanta a seconda delle esigenze delle sue funzioni.

È in facoltà del Ministro per il tesoro di affidare le funzioni di vice-presidente del Comitato a non oltre quattro membri di esso, scelti fra i magistrati della Corte di cassazione e fra i magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di consigliere.

I membri del Comitato sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie, anche se a riposo: magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di magistrato di Corte d'appello o equiparate, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di referendario, ufficiali generali o superiori medici, professori ordinari, straordinari e liberi docenti di Università — a preferenza delle Facoltà di medicina — direttori generali e funzionari di grado immediatamente inferiore.

Il Ministro per il tesoro designa non oltre un quinto dei membri, anche al di fuori delle categorie suindicate, su proposta dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra; designa altresì due membri su proposta dell'Associazione nazionale famiglie dei Caduti in guerra, due membri su proposta dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra e due membri aventi la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione.

Tutti i membri durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Alla direzione della segreteria del Comitato è preposto un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Con l'entrata in vigore della presente legge sarà provveduto alla rinnovazione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra secondo le norme previste nell'articolo precedente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« L'indennità mensile spettante al presidente ed ai vicepresidenti del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra è stabilita, rispettivamente, in lire 40.000 ed in lire 30.000.

In aggiunta al normale gettone di presenza, ai componenti del Comitato è dovuta una indennità integrativa di lire 300 per ogni pratica esaminata e definita, di cui ciascun componente del Comitato sia stato relatore. Per l'assistenza alle adunanze, al segretario del Comitato è dovuto, in aggiunta al normale gettone di presenza, una indennità integrativa di lire 20 per ogni pratica definita nell'adunanza cui si riferisce il gettone medesimo.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese ai membri ed al segretario del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

Al maggior onere dipendente dall'applicazione dei precedenti commi, nell'importo previsto di lire 6.500.000 annue, si farà fronte a carico del capitolo n. 532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio corrente.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1956

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio».

Vi è solamente una modifica formale, nel senso che al capitolo 532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro 1955-56 viene sostituito il corrispondente capitolo 495 di detto stato di previsione per il 1956-57, dato che il provvedimento va in vigore con l'esercizio in corso.

Pongo in votazione l'articolo 3 con la modifica sopra citata.

(È approvato).

È stato presentato il seguente ordine del giorno dagli onorevoli Nicoletto, Borellini Gina, Walter, Ghislandi e Bonomelli:

« La IV Commissione (Finanze e tesoro), discutendosi il disegno di legge n. 2190, invita il Governo a prendere le misure necessarie affinché il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie sia messo in condizione di definire con sollecitudine tutte le pratiche sottoposte al suo esame ».

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo accetta l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Norme per il funzionamento del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra » (2190):

Presenti e votanti 35

Maggioranza 18

Voti favorevoli 33

Voti contrari 2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Angelino Paolo, Angioy, Assennato, Berloff, Berzanti, Borellini Gina, Caiati, Castelli Edgardo, Cavallaro Nicola, Chiaramello, Cremaschi, Delcroix, De Martino Carmine, Faletra, Ferrari Francesco, Ferreri Pietro, Gennai Toniotti Erisia, Geremia, Ghislandi, Infantino, Marotta, Martinelli, Marzotto, Nicoletto, Pella, Raffaelli, Ricci Mario, Ronza, Roselli, Schiratti, Tosi, Turnaturi, Valsecchi, Walter.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI